

ART. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione e di gestione dell'Autorità di bacino che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore o dei Responsabili dei Servizi ed, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Autorità di bacino nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare le seguenti funzioni:
 - a. l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
 - b. l'approvazione dei regolamenti dell'Autorità di bacino, previo parere obbligatorio dell'Assemblea ove previsto per legge;
 - c. l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - d. la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - e. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - f. approva il regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi e la dotazione organica dell'Autorità di bacino;
 - g. approva il piano degli obiettivi e della performance.